DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI AICHI DEL 2005 E ALLA CANDIDATURA DELLA CITTA' DI TRIESTE PER L'ESPOSIZIONE RICONOSCIUTA 2008

Art. 7

Collaborazione con la Fondazione "Italia in Giappone 2001"

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissariato generale puo' avvalersi del supporto della Fondazione "Italia in Giappone 2001", di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 252. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 90.000 per l'anno 2003, di euro 346.500 per l'anno 2004 e di euro 353.500 per l'anno 2005.

Versione in vigore dal 15 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Aichi del 2005 e alla candidatura della citta' di Trieste per l'Esposizione riconosciuta 2008
Estremi	Legge 24 dicembre 2003, n. 360
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-relative-alla-partecipazione-italiana-all-esposizione-2003/art-7-collaborazione-con-la-fondazione-italia-in-giappone-2001

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it